

registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti nella 1ª quindicina del corrente mese di giugno.

“ *Il presidente*

“ *Duchoquè* ”

Quest'elenco verrà stampato, distribuito e trasmesso alla Giunta che deve riferire sui decreti registrati con riserva.

Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge del lotto.

Presidente. Prima di procedere nell'ordine del giorno, il quale reca la votazione a scrutinio segreto di diversi disegni di legge, propongo che la Commissione sul disegno di legge per modificazioni delle disposizioni vigenti sul lotto pubblico, riferisca ora circa l'articolo 6º rimasto sospeso; a fine di poter procedere contemporaneamente alle votazioni a scrutinio segreto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cibrario, relatore. La Commissione si è posta in perfetto accordo con l'onorevole ministro relativamente all'aggiunta da farsi a questo articolo.

Dopo le parole: “ Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge, ” si propone di aggiungere: “ Rimane però in vigore il primo capoverso dell'articolo 1º della legge 2 aprile 1886, n. 3754, serie 3ª, allegato C. ”

La Camera rileverà come sia stato necessario richiamare in vigore solamente il primo capoverso dell'articolo primo della legge del 1886. Il secondo capoverso non poteva essere richiamato in vigore, imperocchè contraddirebbe una disposizione del disegno di legge, che la Camera ha approvato.

In esso con l'articolo 5º, nel regolare le lotterie che, in eccezione al precetto della proibizione generale, sarebbero lecite, poste alcune discipline e garanzie, ammette certe lotterie i cui premi consistono esclusivamente in oggetti di valore non dichiarato, in quanto servono a scopo di beneficenza. Ma se si fosse voluto richiamare in vigore l'intero articolo primo della legge del 1886, si sarebbe dovuto richiamare appunto in vigore anche il secondo capoverso, che dice: “ sono vietate le forme di lotterie che non si prestano all'applicazione della tassa. ”

E questo sicuramente non era nè il concetto della Commissione, nè il concetto della Camera, la quale ha perfettamente capito come certe forme di lotterie locali, ristrette entro brevissimi confini, che hanno premii che consistono in oggetti in danaro o in assimilabili del danaro, o in oggetti di valore dichiarato, non possono mai prestarsi

a speculazioni, nè formare una concorrenza qualsiasi al giuoco del lotto, ma servono come di mezzo potente di beneficenza pubblica, e sono quindi degne della protezione della legge.

Deve dunque esser lecito stabilirle, con le garanzie volute, perchè non trascendono mai a private speculazioni od a concorrenze del lotto pubblico. Di qui il concetto di conservare queste lotterie, e di qui la conferma dell'abrogazione del secondo inciso dell'articolo 1º della legge del 1886.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Colombo, ministro delle finanze. Io accetto l'aggiunta che è stata fatta dalla Commissione all'articolo 6 del disegno di legge in discussione; però non posso omettere di fare osservare all'onorevole relatore che a me non pare che vi sarebbe stata dissonanza fra l'articolo 1º della legge 2 aprile 1886 e l'articolo 5 del disegno di legge, poichè il 10 per cento di tassa s'intende che è il 10 per cento (come dice testualmente l'articolo 1º) dell'importo dei biglietti emessi

Quindi, qualunque sia la natura dei premi, sia pure in oggetti, come del resto è prescritto anche con la legge vigente, il 10 per cento che preleva lo Stato, lo preleva sulla somma dell'importo dei biglietti.

Noi dunque siamo perfettamente d'accordo quanto all'aggiunta; solamente c'è un'interpretazione un poco diversa tra quella che faccio io, e quella che sembra fare l'onorevole relatore; poichè la legge in vigore, permettendo certe specie di lotterie, esclude pure i premi in danaro, e prescrive, nonostante questo, la tassa del 10 per cento, da prelevarsi sull'importo dei biglietti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cibrario, relatore. Vi ha in questo veramente un dissenso tra l'onorevole ministro e la Commissione.

L'onorevole ministro crede che, a tenore dell'articolo 1º della legge del 1886 che sembra che egli vorrebbe che fosse richiamato in vigore interamente, si potessero anche fare quelle certe lotterie che la Commissione caldeggia d'amore paterno, ed alle quali il ministro vorrebbe imposta la tassa del 10 per cento.

Io credo che non sia opportuno il momento di elevare questo dissenso a dignità di vera questione da farsi decidere dalla Camera, e non lo credo perchè mi appago dei precedenti; mi appago dell'articolo 1º della legge del 1886, e della pratica costante seguita a questo proposito.

Quest'articolo 1º, nel secondo capoverso, ve-